



CENTRALE DI COMMITTENZA
Comune di Napoli – ASIA Napoli S.p.A.
(ai sensi dell'art. 37, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)

*** **

Spett.le
Comune di Napoli
alla c.a. RUP dott.ssa Roberta Sivo
pec: igiene.citta@pec.comune.napoli.it

Prot. 46364/22

Napoli, 16 dicembre 2022

Oggetto: Procedura Negoziata n. 039/CDC/2022 esperita ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) punto 3) del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto la fornitura di nove ecocompattatori di "capacità alta" per la raccolta differenziata di bottiglie in pet – CUP: B69J21026920001 -CIG 93557018B2-
Trasmissione verbale di verifica requisiti generali

In relazione alla procedura di gara in oggetto emarginata, si trasmette il Verbale di verifica dei requisiti generali relativo al concorrente Archimede Srls.

Distinti saluti

Il Responsabile della Centrale di Committenza

Dr. Vincenzo Pergola

CENTRALE DI COMMITTENZA
Comune di Napoli – Asia Napoli SpA
(ai sensi dell'art. 37, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Procedura Negoziata n. 039/CDC/2022 esperita ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) punto 3) del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto la fornitura di nove ecocompattatori di “capacità alta” per la raccolta differenziata di bottiglie in pet – CUP: B69J21026920001 -CIG 93557018B2.

Verbale verifica requisiti generali

PREMESSO

- 1) che in esecuzione della determina a contrarre n. 20 del 05 agosto 2022 del Dirigente del Servizio Igiene della Città di Napoli, la Centrale di Committenza (costituita tra il Comune di Napoli ed ASIA Napoli S.p.A., ai sensi dell'art. 37, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016, per la gestione associata, fino al 31 dicembre 2025, di lavori, servizi e forniture relative agli interventi nel settore dell'igiene urbana della città di Napoli) ha indetto la procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura di n. 9 ecocompattatori di “capacità alta” per la raccolta differenziata di bottiglie in pet, da affidarsi con procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 58 del D. Lgs. 50/2016; da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
- 2) che in data 11 ottobre 2022, mediante lettera di invito Prot. 37428/2022 del 10 ottobre 2022, sono stati invitati, alla sopra indicata procedura di gara, i seguenti operatori economici: Eurven S.r.l., Eco Produzioni S.r.l., CO.MA.RI S.r.l., Garby Italia S.r.l., DBM International S.r.l., Andaco S.r.l., R.B. Ecologica S.r.l., Archimede S.r.l.s., Petalo S.r.l., R.M. Innovation S.r.l., Ecocontrolgsm S.r.l.;
- 3) che entro il termine previsto nella lex di gara, ore 12:00 del 26 ottobre 2022, hanno presentato offerta, per il tramite della piattaforma telematica in uso ad ASIA Napoli SpA, i seguenti concorrenti:
 - Ecocontrolgsm S.r.l. con sede legale in Termoli alla via E. Mattei 89/91, P.IVA 01685830703;
 - Garby Italia S.r.l. con sede legale in San Marco Evangelista alla via delle Industrie Snc, P.IVA 07783721215;
 - Eco Produzioni S.r.l. con sede legale in Porto Viro alla Piazza G. Garibaldi 7, P.IVA 02074180387;
 - R.M. Innovation S.r.l. con sede legale in Torino alla via Confienza 10, P.IVA 12529460011;
 - Archimede S.r.l.s. con sede legale in Napoli alla via del Parco Grifeo 15, P.IVA 07510411213;
 - Eurven S.r.l. con sede legale in Trevisano (TV) alla via Pascoli 40, P.IVA 03528040243;

- 4) che in data 27 ottobre 2022 si è tenuta la prima seduta pubblica nel corso della quale il seggio di gara ha esaminato la documentazione amministrativa di tutti i concorrenti individuati al precedente punto 3) le cui risultanze sono riportate nel verbale della predetta seduta, pubblicato sul portale della società, nella sezione bandi ed avvisi e trasmesso, a mezzo pec, a tutti i concorrenti;
- 5) che, nel corso di tale seduta, il seggio di gara ha disposto l'attivazione del procedimento di soccorso istruttorio, attraverso la piattaforma telematica, nei confronti dei concorrenti di seguito elencati, per le motivazioni ampiamente riportate nel verbale n. 1 del 27 ottobre 2022, a cui si rinvia per i dettagli:
- Garby Italia S.r.l., come da nota prot. 40615 del 3 novembre 2022 per le motivazioni ivi riportate;
 - Eco Produzioni S.r.l., come da nota prot. 40618 del 3 novembre 2022 per le motivazioni ivi riportate;
 - R.M. Innovation S.r.l., come da nota prot. 40616 del 3 novembre 2022 per le motivazioni ivi riportate;
 - Archimede S.r.l.s., come da nota prot. 40617 del 3 novembre 2022 per le motivazioni ivi riportate;
 - Eurven S.r.l., come da nota prot. 40614 del 3 novembre 2022 per le motivazioni ivi riportate.
- 6) che sempre nel corso della predetta seduta del 27 ottobre 2022, il seggio di gara ha dato atto che il concorrente Eco Produzioni S.r.l. avesse correttamente prodotto ricevuta di pagamento del bollo di euro 16,00 tramite Mod. F23;
- 7) che a conclusione del sub procedimento di soccorso istruttorio il Responsabile del Procedimento ha adottato il provvedimento ex art. 76, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, di cui al prot. 0043437 del 25 novembre 2022 con cui è stata disposta l'ammissione di tutti i concorrenti alla prosecuzione della gara;
- 8) che Archimede S.r.l.s., con sede legale in Napoli alla via del Parco Grifeo 15, P.IVA 07510411213, veniva ammesso alla successiva fase di gara con riserva di verificare, qualora fosse risultato primo graduato la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter) del D. Lgs. 50/2016;
- 9) che in relazione al concorrente Archimede Srls, ammesso con riserva alle successive fasi di gara e risultato primo nella graduatoria dei concorrenti, è stato necessario condurre un'istruttoria volta all'accertamento di sussistenza del requisito di cui al punto 8);
- 10) che in data 14 dicembre 2022 il seggio di gara, sentito il Responsabile del Procedimento, ha sciolto la riserva sul concorrente *de quo*;
- 10) che in data 16 dicembre 2022 il seggio di gara, avendo concluso i lavori, ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore del predetto concorrente;

**** *
**** *
**** *

Tanto premesso, il Direttore Acquisti di ASIA Napoli SpA, ente capofila della Centrale di Committenza, con il supporto di personale ASIA, ha eseguito la verifica dei requisiti generali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara. Nell'eseguire tale verifica, ha acquisito la seguente documentazione:

- a) visura ordinaria CCIA di Napoli della società Archimede Srls da cui risulta il seguente titolare di cariche:
 - Mendia Gustavo Amministratore Unico e legale rappresentante della società;
- b) certificato del casellario giudiziale emesso in data 07 dicembre 2022 con cui si attesta che nella banca dati del casellario nulla risulta a carico di Mendia Gustavo, Amministratore Unico e legale rappresentante della società (cfr art. 80, comma 1 e comma 2 prima parte, del D. Lgs. n. 50/2016);
- c) richiesta di informativa antimafia, ex art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, per la società Archimede Srls, protocollo PR_NAUTG_Ingresso_0395210_20221213 (cfr art. 80, comma 2 seconda parte, del D. Lgs n. 50/2016) con cui si attesta che *“a carico della Archimede Srls, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo”*;
- d) DURC online, del 06 ottobre 2022 con scadenza 03 febbraio 2023, con cui si attesta che la società Archimede Srls risulta regolare (cfr art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016);
- e) certificato Agenzia delle Entrate di Napoli – Ufficio Territoriale Napoli 1, del 09 dicembre 2022, con cui si attesta che a carico di Archimede Srls non risultano carichi definitivamente accertati mentre, invece, risultano i seguenti carichi non definitivamente accertati:
 - cartella di pagamento n.07120210043567831 rateizzata, anno di imposta 2015, notificata il 24/05/2022 al contribuente in oggetto, derivante da liquidazione unico soc. di cap. enti com. ed equip., per un debito residuo di Euro 22.683,81 (di cui l'Imposta è pari a Euro 15.099,32);
 - comunicazione di irregolarità n. 0028644018101/00, relativa al modello IRAP per l'anno d'imposta 2017, intestatario in oggetto, in corso di rateazione con residuo di importo pari ad € 426,50.

Con riferimento alle risultanze sopra elencate, rientranti nelle fattispecie disciplinate dall'art. 80, comma 4, del Codice, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. c) della L. 17 gennaio 2022, n. 238, gli operatori economici, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, *“saranno tenuti a dichiarare, esclusivamente violazioni non definitivamente accertate di importo complessivo non inferiore a 35.000,00 Euro”*. Pertanto la circostanza non configura alcuna ipotesi di omissione dichiarativa, né inficia il possesso del requisito di che trattasi;

- f) documento di verifica di autocertificazione del 27 ottobre 2022 con cui si attesta che nel registro imprese non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa a carico di Archimede Srls;
- g) certificato dei carichi pendenti, del 15 dicembre 2022 della Procura della Repubblica di Napoli, relativo al Sig. Mendia Gustavo, da quale non risultano carichi pendenti;
- h) estratto del Casellario ANAC del 06 dicembre 2022 dal quale risultano n. 2 annotazioni (cfr art. 80, comma 5, lett. f-ter) g) ed l) del D. Lgs n. 50/2016) oggetto di chiarimenti e giustificazioni da parte del concorrente. Pertanto, per l'operatore economico Archimede Srls, è stato necessario condurre un'istruttoria volta all'accertamento di sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter) del D. Lgs. 50/2016. Da tale istruttoria è emerso che le risoluzioni contrattuali intervenute risultano anteriori ad un periodo di tre anni rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione. Invero, aderendo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. V, 26.10.2020 n. 6534) che pone in risalto come *“il grave illecito professionale consistente nella risoluzione anticipata di un precedente contratto con l'amministrazione assuma valore a fini escludenti entro il limite temporale del triennio dalla data del fatto, “vale a dire dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di risoluzione”*, si ritiene che l'esistenza di risoluzioni contrattuali anteriori ad un periodo di tre anni rispetto *“alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento”*, non possa assumere rilievo e pertanto *“non possano essere considerate informazioni suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ... informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura, e nella specie la risoluzione anteriore al triennio forma già oggetto di una valutazione legale tipica d'irrelevanza a fini escludenti. Di qui l'assenza di spazi per poter riconoscere un qualche apprezzabile valore, oltretutto alla risoluzione anteriore al triennio in sé, anche alla sua mancata comunicazione in fase di partecipativa”*.

Napoli, lì 16 dicembre 2022

Il Responsabile della Centrale di Committenza

dott. Vincenzo Pergola

